



Partecipazioni societarie

P.G. N.: 50487/2016
N. O.d.G.: 177/2016
N. Archivio: 33
Data Seduta Giunta : 23/02/2016
Data Seduta Consiglio : 07/03/2016
Data Pubblicazione : 09/03/2016
Data Esecutività : 07/03/2016

Immediatamente Esecutivo

Oggetto: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI BOLOGNA APPROVATO DAL SINDACO . CONDIVISIONE E RICOGNIZIONE GRADO DI ATTUAZIONE , AUTORIZZAZIONE AL MANTENIMENTO DI ALCUNE PARTECIPAZIONI E INDIRIZZI PER LA DISMISSIONE DI ALTRE . PARZIALE MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE O .D.G. N. 218/2015, P.G. N. 102697/2015 CON RIFERIMENTO ALLA DECISIONE DI VENDITA DI AZIONI HERA S .P.A. DI PROPRIETA' COMUNALE

- Delibera di Consiglio -

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

Contabilità

Commissioni

Dati di Lavoro

Timbro Digitale della Delibera

Timbro Digitale del Parere

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO

Premesso:

- che l'art. 1 comma 611 e seguenti della legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, richiede che gli enti locali (oltre ad altre pubbliche amministrazioni puntualmente enumerate), a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviino un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche individuando alcuni criteri;

- che la norma attribuisce agli organi di vertice delle amministrazioni interessate il compito di: a) definire e approvare (entro il 31 marzo 2015) un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire; tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata; b) predisporre (entro il 31 marzo 2016) una relazione sui risultati conseguiti, che nuovamente dovrà essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet istituzionale;

Visti e richiamati integralmente :

Il piano operativo approvato dal Sindaco con proprio atto in data 28 maggio 2015 e nella stessa data pubblicato e trasmesso alla Corte dei Conti, unitamente alla relazione tecnica predisposta dal direttore del Settore Partecipazioni Societarie, entrambi in atti;

Considerato che il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente e che, ai sensi dell'art. 42, lett. e) del Dlgs 267/2000, ha specifica competenza in materia di partecipazione dell'ente locale a società di capitali, e che conseguentemente si rende necessario effettuare una ricognizione dell'attuazione del Piano approvato dal Sindaco al 31 dicembre 2015 nonché esprimere specifiche direttive ed indirizzi con riferimento alle singole partecipazioni detenute in ordine alle successive fasi di attuazione ;

Considerato altresì che la norma di cui trattasi fa espressamente salve le disposizioni contenute nell'art. 3 comma 27 e ss. della legge finanziaria per il 2008 - che ha stabilito, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, che l'assunzione di nuove partecipazioni così come il mantenimento debbano essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza del requisito della stretta funzionalità per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune - che quindi il legislatore conferma norma cardine del nostro ordinamento, e che anche per questo motivo, oltre che per logica coordinazione degli atti amministrativi tempo per tempo adottati, la disamina analitica che si propone di seguito riferisce alla 'classificazione' delle società adottata dal Consiglio Comunale dal 2008 in avanti per l'autorizzazione al mantenimento della partecipazione ai sensi della norma qui richiamata;

Rilevato che l'obiettivo del piano operativo di razionalizzazione è quello di procedere ad una riduzione delle società partecipate anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica ;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

e che non si verificano, nell'ambito delle partecipazioni direttamente detenute dal Comune di Bologna, situazioni che ricadono nell'ambito delle disposizioni espresse alle lettere b) e c), mentre con riferimento alla lettera d) si può annotare che nell'anno 2012 si è perfezionata la fusione in TPER s.p.a. di ATC Trasporti s.p.a. (società beneficiaria derivante dalla scissione del ramo d'azienda di gestione del Trasporto Pubblico Locale di ATC s.p.a.) e Fer Trasporti s.r.l. (società beneficiaria derivante dalla scissione del ramo d'azienda di gestione del Trasporto Ferroviario Regionale di FER s.r.l.);

Rilevato inoltre che il criterio del contenimento dei costi di funzionamento anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni (lett.e) viene adottato, per quanto possibile, relativamente ai poteri del socio Comune nelle singole società e tenendo conto degli interventi già attuati nel recente passato, come puntualmente rendicontato nel Piano; inoltre, per tutte le partecipazioni di controllo, questo Consiglio ha approvato, con deliberazione P.G. N. 184745/2015 in data 27 luglio 2015, un atto di indirizzi, tenendo conto delle specificità organizzative, logistiche ed economiche delle singole imprese, nonché del contesto in cui operano, per un'attuazione razionale del disposto normativo in materia di contenimento dei costi di personale (art. 18, comma 2bis, Dlgs. n. 112/2008, e ss. mm.);

Preso atto che il requisito della "indispensabilità", ai fini del mantenimento di una partecipazione (lett.a) viene singolarmente dettagliato nella Relazione tecnica in atti e verificato in senso "stretto" (ossia con riferimento alla indisponibilità sul mercato dell'attività svolta dalla società) per le sole società strumentali (modello in house providing), in quanto la partecipazione detenuta nelle ulteriori società non è intrinsecamente connessa all'affidamento di un servizio o attività da parte del Comune, fatta eccezione, ovviamente, per le società miste costituite a seguito di procedura ad evidenza pubblica per l'esercizio di taluni servizi pubblici, che trovano motivazione e giustificazione del loro mantenimento nel contratto di servizio unitamente al contratto sociale stipulati a seguito di una gara pubblica e quindi nel rispetto del principio della concorrenza e del mercato;

Dato atto che per le società diverse dalle strumentali e dalle società miste, i criteri adottati nell'analisi tecnica (vedi Relazione tecnica in atti) riguardano, da un lato, il "livello di competenza" dell'Ente (richiamato dal comma 27 dell'art. 3 L. 27/12/2007, n. 244) e, dall'altro, valutazioni inerenti la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio comunale e impegni contrattuali il cui interesse strategico, connesso alla produzione di servizi di interesse generale, è stato valutato in passato con riferimento all'interesse del territorio rappresentato dal Consiglio Comunale, cui spetta una rivalutazione in chiave strategica;

Richiamato l'elenco delle partecipazioni societarie dirette del Comune di Bologna, articolato in base alla classificazione adottata dal 2008 in avanti per l'autorizzazione al mantenimento della partecipazione ai sensi della norma sopra richiamata, nonché in base al criterio della partecipazione di controllo (tra parentesi la percentuale di partecipazione del Comune):

a) cinque società strumentali secondo il modello organizzativo dell'in house providing (di cui due controllate dal Comune):

Controllate dal Comune:

1. Autostazione di Bologna S.r.l. (66,89%)

2. SRM S.r.l. - Società reti e Mobilità S.r.l. (61,63%)

Controllate congiuntamente a Città metropolitana e CCIAA di Bologna :

3. FBM S.p.A. - Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A.(32,83%)

Controllate da Regione E.R.

4. CUP 2000 S.p.A. (10,60%)

5. Lepida S.p.A. (0,0016%)

b) sei società che erogano servizi pubblici (nel campo dei trasporti e della gestione della sosta, della refezione scolastica, delle farmacie, dei servizi cimiteriali, dei servizi energetici e ambientali). Tre sono controllate dal Comune e di queste due

sono in liquidazione:

Controllate dal Comune:

- 6• ATC S.p.A. in liquidazione (59,65%)
- 7• Bologna Servizi Cimiteriali S.r.l. (51%)
- 8• SERIBO S.r.l. in liquidazione (51%)

Partecipate dal Comune:

- 9• TPER S.p.A. (30,11%)
- 10• AFM S.p.A. (15,86%)
- 11• HERA S.p.A. (9,73%)

c) cinque società che svolgono servizi di interesse generale (di cui solo una controllata dal Comune):

Controllate dal Comune:

- 12• Centro Agroalimentare Bologna - CAAB S.c.p.A (80,04%)

Partecipate dal Comune:

- 13• Interporto Bologna S.p.A. (35,10%)
- 14• Aeroporto G. Marconi S.p.A. (3,88%)
- 15• Fiere Internazionali di Bologna S.p.A. - Bologna Fiere (11,41%)
- 16• Banca Popolare Etica S.c.p.A (0,01%).

con riferimento alle quali di seguito si riportano le proposte contenute nel Piano di razionalizzazione del Sindaco, si verifica lo stato di attuazione delle medesime e si definiscono gli indirizzi per il proseguimento della razionalizzazione del gruppo :

Richiamati i contenuti e gli obiettivi espressi nel Documento Unico di Programmazione 2016/18 - Sezione Strategica Volume 3 -approvato con deliberazione P.G. n. 351108/2015 del 23/12/2015, con riferimento alle singole società partecipate di seguito sintetizzati ed integrati :

Società strumentali 'in house providing' controllate dal Comune:

1) **Autostazione di Bologna S.r.l.:** la legge regionale 30 luglio 2015, n.13 (*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni*), cui il Piano di razionalizzazione approvato dal Sindaco demandava in ordine ad una verifica del modello organizzativo adottato e della compagine societaria, non ha portato ulteriori elementi con riferimento alla competenza istituzionale nell'ambito di attività svolto dalla società. Si ritiene quindi di ribadire la scelta per il mantenimento della partecipazione, anche in considerazione della opportunità che la società continui a realizzare miglioramenti nella gestione del servizio di accoglienza svolto dal Terminale e porti a compimento l'aggiudicazione ad un partner privato del progetto di riqualificazione dell'immobile e dell'area che porterà benefici di immagine e di servizio alla città e agli utenti nonché economici alla società ed indirettamente al Comune di Bologna. Eventuali ulteriori considerazioni in merito potranno svolgersi alla luce dei provvedimenti attuativi della richiamata legge regionale laddove dovessero incidere sulle competenze funzionalmente assegnate a Comune e Città Metropolitana.

2) **SRM S.r.l. - Società reti e Mobilità S.r.l.:** come riferito nel Piano di razionalizzazione del Sindaco la società si caratterizza per due aspetti :

a) la natura di società patrimoniale di SRM (il cui patrimonio è costituito dai beni strumentali all'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale storicamente e distintamente di competenza comunale e provinciale) che consentirebbe in linea di principio di ipotizzare un percorso di reinternalizzazione il quale tuttavia risulta attualmente improponibile a causa dei costi fiscali dell'operazione di reinternalizzazione del patrimonio;

b) la funzione esercitata di agenzia locale per la mobilità - ai sensi dell'art. 19 della L.R. E.R. n. 30/1998 come modificata da L. R. 8/2003 - per la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di TPL e di controllo dell'attuazione dei contratti di servizio relativi. In merito la Regione Emilia Romagna ha disposto (LR 9/2013 in modifica dell'art. 24 della LR 10/2008) la fusione delle agenzie locali per la mobilità inerenti i medesimi ambiti sovra-bacinali ottimali ed omogenei per l'organizzazione dei servizi di TPL definiti con delibera della Giunta regionale del luglio 2012, individuato per quanto di interesse del nostro Ente, nei territori provinciali di Bologna e Ferrara. La recente legge regionale di riordino istituzionale (L.R. E.R. 13/2015) attribuisce (esclusivamente) a Città metropolitana e Province le funzioni in materia di TPL; tali funzioni *< dovranno essere esercitate da Agenzie locali per la mobilità, quali enti di governo nei rispettivi ambiti ottimali sovrabacinali >*. L'art. 3bis del dl. 138/2011, al comma 1bis, nel testo attuale come modificato dalla legge di conversione del d.l. 179/2012, aveva d'altro canto già stabilito che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica fossero esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei. Il riferimento delle norme vigenti è pertanto ad enti pubblici di secondo livello, che subentrano totalmente nelle funzioni degli enti locali, sino a renderne non necessarie le deliberazioni; ipotesi che non corrisponde alla attuale situazione in cui le Agenzie sono società strumentali degli Enti soci, soggette al controllo dei medesimi.

Risulta quindi evidente la necessità di un completamento del quadro normativo -che potrà tenere conto anche delle indicazioni provenienti dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti che nel 2015 ha avviato un procedimento per la definizione della metodologia per l'individuazione degli ambiti ottimali di servizio pubblico che si concluderà nel marzo 2016 - onde consentire agli Enti locali di adeguare la propria organizzazione alle funzioni di competenza e che consenta, anche dal punto di vista civilistico e fiscale, che i processi di riorganizzazione e fusione non comportino costi a carico degli Enti o depauperamento patrimoniale.

3) **FBM S.p.A. - Finanziaria Bologna Metropolitana S .p.A.**: la società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento nei confronti degli enti pubblici soci di attività strumentali e servizi connessi allo studio, promozione e realizzazione di iniziative e di interventi di interesse generale, di trasformazione urbana, negli ambiti territoriali di operatività dei soci e finalizzati allo sviluppo economico degli stessi. Poiché i servizi tecnici forniti dalla società risultano essere servizi acquisibili sul mercato, non si rinvergono valide motivazioni per il mantenimento della partecipazione. Per il Comune gli affidamenti attengono all'attività di controllo degli impianti termici del Comune, alla progettazione della variante urbanistica e delle opere in un importante comparto di urbanizzazione (Bertalia-Lazzaretto, affidamenti in essere e in corso di definizione sino a fine 2016) e al supporto tecnico e amministrativo alla realizzazione del progetto "pilota" di costituzione di un fondo immobiliare per la rigenerazione e l'ammodernamento del patrimonio di edilizia scolastica, previsto dal protocollo di intesa sottoscritto dal MIUR e dal Comune di Bologna. Si deve quindi prioritariamente verificare l'interesse degli altri soci al mantenimento di una società strumentale in questo ambito di attività, per definire congiuntamente un piano operativo che preveda una dismissione da parte del Comune della partecipazione, con le modalità ed i tempi più idonei a garantire la conclusione dei progetti in essere e l'equilibrio economico. Sono stati recentemente avviati i contatti con i soci affidatari di servizi per l'elaborazione del suddetto piano, che sarà realizzato nel medio periodo, a causa della necessità di definire compiutamente importanti progetti per la città.

Società strumentali 'in house providing' controllate dalla Regione Emilia Romagna:

4) **CUP 2000 S.p.A.:** Nel corso dell'anno 2014 il Consiglio comunale ha approvato, con deliberazione P.G. n. 213854/2014 del 28/7/2014, il "Piano Strategico Operativo per lo sviluppo della società CUP2000 nel triennio 2014-2016", nel quale veniva delineata un'ipotesi di nuovo assetto della società, con reinternalizzazione da parte delle Aziende Sanitarie Locali di parte delle attività, ricorso al mercato per un'altra parte e mantenimento in capo a CUP 2000 dei soli servizi rientranti nel core business (promozione, progettazione, messa in opera e gestione di sistemi di sanità elettronica nel servizio sanitario regionale e nella rete socio-sanitaria). Contestualmente veniva autorizzato, ai sensi dell'art. 3 comma 27 della legge n. 244/2007, il mantenimento della partecipazione nella società CUP 2000 come società strumentale per lo svolgimento di servizi nell'ambito dell'e-care oggetto di successiva individuazione e affidamento da parte del competente Dipartimento comunale. Si prende atto che non si sono concretizzate le ipotesi di collaborazione con la società nell'ambito della salute e più in generale dell'e-care, e che gli affidamenti residuali di servizi di altra natura sono venuti a scadenza, con conseguente ricorso al mercato; conseguentemente non può confermarsi l'autorizzazione al mantenimento della partecipazione, dando pertanto mandato al Sindaco e agli uffici competenti per l'esplorazione delle possibili modalità di una prossima dismissione della partecipazione a confronto con gli altri soci. Ciò dovrà comunque essere oggetto di approvazione da parte di questo Consiglio. A tale proposito il Sindaco, fin dal novembre 2015, ha avanzato una richiesta in tal senso alla Regione Emilia-Romagna quale socio di maggioranza relativa della società. In attesa della scadenza del servizio di call center affidato alla società, e della successiva prevista operazione di dismissione della partecipazione azionaria, si rende necessario addivenire al rinnovo della "Convenzione tra gli Enti pubblici soci della Società CUP 2000 S.p.A. per l'organizzazione di servizi ad alta tecnologia informativa a supporto delle attività sanitarie, socio-sanitarie, sociali e dei servizi degli enti locali alla persona per la determinazione in ordine al loro svolgimento a mezzo della Società CUP 2000 S.p.A.", in scadenza il 4 marzo 2016 e necessaria al coordinamento del controllo analogo tra i soci. La deliberazione di Giunta Regionale n. 134/2016, in atti, propone il rinnovo della Convenzione per un anno dalla sottoscrizione, riservandosi la risoluzione anticipata laddove il processo di razionalizzazione e di riordino delle società partecipate dalla Regione medesima, attualmente in corso, porti ad eventuali conclusioni inerenti la società CUP 2000 prima della scadenza prevista della convenzione. Per le stesse motivazioni, in relazione alle ipotesi di dismissione sopra esposte, è opportuno che anche il Comune aderisca, secondo il testo allegato al presente provvedimento come parte integrante, riservandosi un'eventuale risoluzione anticipata;

5) **Lepida S.p.A. :** Il Piano di razionalizzazione del Sindaco ha recepito le valutazioni espresse proposte dal Settore Agenda Digitale (che si avvale dei servizi forniti dalla società e che nell'organizzazione del Comune di Bologna è referente tecnico nell'effettuazione dei controlli tecnici e gestionali sulla società) e condivise con il Settore Partecipazioni Societarie - qui integralmente richiamate -, in ordine alla strumentalità funzionale dell'attività svolta dalla società e alla utilità strategica rappresentata dal coordinamento delle iniziative dei singoli enti e dalla condivisione delle soluzioni e dei servizi finali ai cittadini ed al territorio nonché alla convenienza economica derivante dall'acquisizione di servizi da parte dei numerosissimi enti pubblici costituenti l'azionariato della società. Si conferma quindi l'autorizzazione al mantenimento della partecipazione, sottolineando però la necessità che il socio di

maggioranza assoluta, Regione Emilia Romagna costituisca le condizioni operative ed organizzative che consentano agli uffici comunali l'effettuazione puntuale e tempestiva dei controlli previsti dall'art. 147quater del Dlgs 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni.

Società che erogano servizi pubblici, controllate dal Comune:

6) ATC S.p.A. in liquidazione : La società che sino all'inizio del mese di maggio 2014 è stata esclusivamente e transitoriamente titolare della gestione della sosta e dei servizi complementari alla mobilità del Comune di Bologna (gestione contrassegni, car sharing, ecc.), a seguito delle operazioni di scissione con beneficiaria ATC trasporti (alla quale è stata attribuito il compendio aziendale connesso con la gestione del trasporto pubblico), successivamente confluita in TPER mediante fusione con il ramo trasporti di FER (fusione perfezionatasi il 1 febbraio 2012), è stata posta in liquidazione per decisione dell'assemblea dei soci del 30 giugno 2014 a seguito dell'aggiudicazione a TPER S.p.A. della gara per il servizio di gestione della sosta e dell'acquisto, da parte di quest'ultima del ramo d'azienda di ATC. Deve conseguentemente autorizzarsi il mantenimento della partecipazione sino alla conclusione del procedimento di liquidazione.

7) Bologna Servizi Cimiteriali S.r.l.: Il mantenimento della partecipazione si rende necessario in ragione delle obbligazioni contrattuali assunte a seguito della procedura ad evidenza pubblica - svolta in conformità alla normativa e agli indirizzi comunitari in materia di partenariati pubblico privato - con il quale si è individuato il socio privato cui affidare la gestione della società che gestisce, in regime concessorio trentennale i servizi cimiteriali del Comune.

8) SERIBO S.r.l. in liquidazione: La società è stata costituita in data 30 luglio 2003 tra il Comune di Bologna e la società Campanella Partecipazioni S.r.l., risultata vincitrice della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del socio privato di minoranza della costituenda Società per la gestione della refezione scolastica. La società ha gestito il servizio sino al 30 giugno 2015. Con deliberazione P.G. N. 33336/2015 del 16/03/2015 questo Consiglio individuava nel modello dell'appalto di servizi la scelta organizzativa per la gestione del servizio di refezione scolastica, autorizzando contestualmente la cessione, al nuovo gestore, dell'azienda della società che si sarebbe successivamente dovuta porre in liquidazione. L'opzione espressa dal Consiglio si è venuta realizzando, nel periodo successivo, da un lato attraverso l'effettuazione di una procedura ad evidenza pubblica conclusasi con l'aggiudicazione definitiva nel luglio 2015 e, sul piano societario, attraverso l'adozione di atti assembleari relativamente alla cessione dell'azienda e della loro esecuzione da parte del Consiglio di Amministrazione. L'assemblea dei soci ha poi deliberato, in data 18 giugno 2015, lo scioglimento e successiva liquidazione a far tempo dal successivo 1 luglio. Deve conseguentemente autorizzarsi il mantenimento della partecipazione sino alla conclusione del procedimento di liquidazione.

Società che erogano servizi pubblici, partecipate dal Comune:

9) TPER S.p.A. : Tper s.p.a non usufruisce di affidamenti diretti di servizi, avendo ricevuto aggiudicazioni a seguito di procedure di gara (per la precisione gestisce una quota maggioritaria del TPL su gomma attraverso un ATI che raggruppa diversi soggetti, e il servizio ferroviario regionale in partnership con Trenitalia) e il suo organo amministrativo ha piena autonomia gestionale. Non vi è quindi alcun <obbligo> di mantenimento della partecipazione pubblica. L'opzione per il modello concorrenziale è già stata compiuta in ossequio alla legislazione nazionale (D.lgs. n. 422 del 18 novembre 1997) e regionale (L.R. E.R. 30/1998) di settore. La società

TPER nasce dalla fusione delle aziende di trasporto pubblico locale su gomma e regionale su ferro, già appartenenti ad ATC s.p.a. e Fer s.r.l. (società da cui sono state scisse) allo scopo (secondo la valutazione di questo Consiglio Comunale espressa nella deliberazione P.G. N.262815/2011 O.d.G.n.133 del 28 novembre 2011) di <<...conseguire, attraverso la crescita dimensionale e la copertura territoriale, una ottimizzazione di risorse per migliorare e razionalizzare l'erogazione dei servizi, nonché un aumento della capacità competitiva della newco nella competizione tra aziende, in un mercato che si va, sia pure lentamente, liberalizzando ed aprendo alla concorrenza, anche a livello internazionale>>. Tale motivazione pare sussistere ancora mentre parallelamente si rileva l'esigenza - alla luce del mutato quadro normativo e particolarmente delle disposizioni della già richiamata recente legge regionale di riordino istituzionale - di un confronto in merito alla opportunità/strategicità della partecipazione tra i soci pubblici e particolarmente Regione Emilia Romagna e Città Metropolitana.

Un primo passo si è compiuto recentemente convenendo in merito alla necessità di modifiche statutarie volte ad un maggiore equilibrio della governance, accompagnate dalla sottoscrizione di un patto parasociale (atti approvati da questo Consiglio con deliberazione P.G. N.: 224738/2015 OdG n. 279 del 27 luglio 2015.)

Il Sindaco inoltre, nell'ottica del contenimento dei costi ha, sin dall'ottobre scorso, sollecitato il Presidente della Regione Emilia Romagna e gli altri soci pubblici, a coordinarsi per adempiere alle disposizioni di legge (art. 18 DL. 112/2008, come recentemente modificato dal D.L. 90/2014) che richiede l'emanazione di atti di indirizzo in materia di contenimento della spesa di personale nei confronti delle società a totale partecipazione pubblica.

Al medesimo scopo il Sindaco ha altresì sollecitato il Consiglio di Amministrazione della società ad affrontare il tema della razionalizzazione del gruppo societario (13 società partecipate in 8 - di cui una in liquidazione - nelle quali TPER detiene un ruolo di controllo), che ha corrisposto alla richiesta proponendosi di presentare ai soci, entro il mese di febbraio, il Piano industriale pluriennale della società che esplicherà anche le scelte e proposte strategiche del CdA in materia di partecipazioni di controllo e non.

10) **AFM S.p.A.**: Il Comune di Bologna, anche come mandatario di altri 7 comuni - con i quali aveva costituito la società AFM s.p.a., nel 1997, mediante conferimento delle proprie aziende/farmacie ed il connesso diritto di gestione per 90 anni - nel 1998 avviò una procedura ad evidenza pubblica a doppio oggetto per la individuazione di un socio privato operativo cui vendere l'80% dei rispettivi pacchetti azionari. Non vi sono motivazioni o condizioni che abbiano modificato sostanzialmente il contesto e consentano quindi operazioni diverse. Il mantenimento della partecipazione si motiva infatti in ragione della scelta a suo tempo formulata per il modello organizzativo della società mista con partecipazione di minoranza e delle disposizioni derogatorie in materia di gestione delle farmacie comunali di cui all'art. 9 della legge 475/1968 come successivamente modificato dall'art. 10 della L. 362/1991. Essendo venute meno le disposizioni specifiche della L. 492/1998 in materia di società miste a partecipazione pubblica minoritaria in seguito all'abrogazione della legge medesima e al recepimento nel TUEL (Dlgs 267/2000) all'art. 116, va rilevato che non sussistono ad oggi vincoli normativi relativamente all'entità della partecipazione minima da detenersi da parte del Comune. Potrebbe essere quindi valutata una vendita parziale. Si registra però la necessità di un particolare approfondimento delle modalità con cui pervenire a tale cessione stante la particolarità e la novità della situazione, e del confronto contraddittorio con gli altri Comuni soci.

11) HERA S.p.A.: con deliberazione O.d.G. n. 218/2015, P.G. n. 102697/2015, questo Consiglio ha approvato il testo del "Contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari", che disciplina il coordinamento decisionale dei soci pubblici in merito alle operazioni più importanti della società Hera S.p.A. e stabilisce limiti ai trasferimenti azionari dei soci pubblici aderenti, nonché ha autorizzato la vendita di azioni nel numero massimo di azioni non soggette al Sindacato di Blocco come indicato nell'Allegato 3.3 del Patto luglio 2015 – giugno 2018 - ovvero nel numero massimo di azioni libere da vincolo di blocco nel triennio di vigenza del Patto, come risulterà determinato a seguito della effettiva sottoscrizione del medesimo - secondo le modalità proposte dal Comitato di Sindacato e disciplinate all'art. 12 del Contratto, autorizzando conseguentemente il Sindaco o suo delegato a determinare il numero massimo di azioni HERA da porre di volta in volta in vendita ed il relativo periodo temporale di riferimento, nonché a darne comunicazione al Comitato di Sindacato al fine di procedere alla vendita coordinata delle azioni di tutti i pattisti secondo una comune modalità di collocamento. Nella medesima seduta questo Consiglio approvava un documento politico (PG. n.118651/2015 che <impegna(va) il Sindaco e la Giunta, nel caso si giunga alla valutazione della necessità di vendita di parte delle azioni cosiddette "libere" dal patto di sindacato, ad informare e consultare preventivamente le OO.SS ed ottenere l'approvazione del Consiglio Comunale.> il Sindaco non ha conseguentemente proceduto alle comunicazioni previste dal contratto di sindacato nel corso dell'esercizio 2015. Rivalutata quindi la decisione di cui alla richiamata deliberazione di autorizzazione alla vendita di azioni Hera, si ritiene opportuno che questo Consiglio valuti volta per volta e con riferimento a ciascun esercizio quante azioni si renda opportuno porre in vendita anche in considerazione dell'ammontare di risorse necessarie a garantire la realizzazione del Piano di Investimenti; e conseguentemente di modificare il dispositivo di cui alla deliberazione O.d.G. n. 218/2015, P.G. n. 102697/2015 segnatamente nei punti:

- 7), laddove si dispone della dismissione delle azioni di Hera nel numero massimo di quelle non soggette al Sindacato di blocco come indicato nell'allegato 3.3 del Patto luglio 2015 – giugno 2018 con riferimento a ciascun relativo periodo temporale, ovvero nel numero di n.11.191.268 (2015) 8.018.934 (2016) 14.363.604 (2017), prevedendo invece di riservare al Consiglio Comunale la determinazione del numero di azioni da porre in vendita in ogni esercizio, dando atto che tale deliberazione dovrà essere espressa in tempo utile a consentire le comunicazioni in sede di comitato (di cui al paragrafo 4.2.4 del Contratto per gli effetti di cui al paragrafo 12.2.2 del medesimo), ovvero entro un termine utile a consentire la comunicazione conseguente nella sede annuale di riunione del Comitato che si svolgerà entro la data dell'Assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio.

- 9) laddove si autorizza il Sindaco o un suo delegato a determinare il numero massimo di azioni HERA da porre di volta in volta in vendita ed il relativo periodo temporale di riferimento, nonché a darne comunicazione al Comitato di Sindacato ai sensi del Patto, prevedendo invece in capo al Sindaco la mera comunicazione al Comitato della deliberazione consiliare;

- di stabilire che per l'esercizio in corso (2016) si ritiene di non esercitare l'opzione di vendita consentita ovvero di non procedere ad alcuna vendita di azioni Hera, in coerenza con il bilancio di previsione e con il Programma Triennale del Comune;

Società che svolgono servizi di interesse generale, controllate dal Comune:

12) **Centro Agroalimentare Bologna - CAAB S.c.p.A.:** La società fu costituita in forma consortile e <mista> (ovvero prevedendo la partecipazione minoritaria al capitale sociale anche di soggetti privati e in particolare delle associazioni di categoria del settore) in ossequio alle disposizioni della Legge 28 Febbraio 1986 n° 41 e quindi per beneficiare delle agevolazioni finanziarie previste dalla medesima legge per la realizzazione di Centri Agroalimentari. In base alle disposizioni della Legge regionale E.R. 19 gennaio 1998, n. 1, 'DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI CENTRI AGROALIMENTARI E NEI MERCATI ALL'INGROSSO, la gestione dei Centri agroalimentari deve essere assicurata dagli enti istitutori dei centri (i Comuni) secondo una delle forme di cui all'art. 22 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 o dall'art. 12 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498. Si tratta di leggi entrambe abrogate con l'adozione del Testo Unico Enti locali (Dlgs 267/2000). Poiché la legge regionale non è stata oggetto di modificazioni relativamente a tale disposizione, se ne desume che la Regione Emilia Romagna considera tutt'ora il servizio di cui trattasi nel novero dei servizi pubblici locali e richiede che la gestione sia assicurata da una delle forme tipizzate dalle leggi richiamate, nel caso specifico nella forma della società a prevalenza di capitale pubblico. Elementi pubblicistici del servizio peraltro si rinvergono nell'obbligo di adozione di un Regolamento di gestione del mercato, approvato dall'ente istitutore del servizio (il Comune). Nel 2009, in vigore transitoria di una disciplina nazionale sui servizi pubblici locali in parte confliggente con queste disposizioni, si considerò, ai fini dell'autorizzazione al mantenimento, e in attesa di modifiche legislative in sede regionale, come prevalente la rilevanza dell'interesse pubblico alla gestione dell'infrastruttura (di proprietà comunale ma il cui diritto di superficie era stato conferito alla società). Esaurita (nel 1997, anno della inaugurazione del complesso) la missione della realizzazione del Centro Agroalimentare, la società si è impegnata fortemente nella razionalizzazione della gestione del Mercato e per il raggiungimento dell'equilibrio economico, anche in considerazione dell'oggettivo sovradimensionamento delle aree dedicate che imponeva la ricerca di un utilizzo più razionale. Nel 2013 questo Consiglio Comunale ha approvato la proposta di un'ampliamento dell'attività sociale di CAAB finalizzata alla realizzazione del Progetto denominato <F.I.C.O.> e consistente nella creazione a Bologna, all'interno dell'area del Mercato Agroalimentare della CAAB di un parco tematico che raccolga le eccellenze dell'agroalimentare e dell'enogastronomia italiana attraverso il contatto diretto tra produzione, trasformazione, commercializzazione e somministrazione, attraverso il conferimento degli immobili interessati dal progetto ad un Fondo immobiliare chiuso riservato di nuova costituzione. Il fondo immobiliare PAI è stato effettivamente costituito nel febbraio 2014 a seguito della sottoscrizione e versamento dei capitali necessari da parte di numerosi investitori privati e attualmente sono in corso di completamento sia gli interventi di adeguamento della ridefinita area di mercato (che si realizza in un'area più contenuta ma completamente riorganizzata sul piano logistico ed impiantistico, determinando un netto miglioramento del servizio e delle attività) ed in corso di attuazione quelli che consentiranno la realizzazione del Parco tematico dell'eccellenza agro-alimentare italiana (80.000mq.). Si debbono quindi considerare confermate le motivazioni per il mantenimento della partecipazione nella società connesse non solo al servizio pubblicistico assicurato dalla medesima, ma anche alle responsabilità e al ruolo svolto dal Comune nell'avvio del progetto di valorizzazione dell'area a favore dello sviluppo della città. Considerazioni diverse potranno eventualmente porsi successivamente al decollo del Parco tematico, il cui successo potrebbe determinare un ulteriore interesse di capitali privati e la conseguente cessione, da parte di Caab, di ulteriori quote del fondo di investimento,

nonché con riferimento a modifiche legislative regionali unitamente all'evoluzione delle modalità di rifornimento merci del settore agroalimentare che si verificassero nel futuro.

Società che svolgono servizi di interesse generale, partecipate dal Comune:

13) **Interporto Bologna S.p.A.:** Nel 2013 il Consiglio comunale, con deliberazione consiliare PG n.144652/2013 ha approvato, pur sottolineando l'importanza strategica dell'insediamento di Interporto per il territorio locale, la dismissione della società, in quanto ritenuta non più essenziale per le funzioni istituzionali dell'Ente. Si sono conseguentemente effettuati due tentativi successivi di vendita (nel 2013 e nel 2014, congiuntamente con altri soci pubblici) delle azioni mediante procedure aperte, entrambe con esito negativo. Alla fine del 2014 la società ha concluso importanti accordi per la vendita di gran parte degli asset immobiliari che produrranno i loro effetti economici e finanziari nel Bilancio 2015, ponendo le premesse per il riequilibrio finanziario della società che è ora in grado di diminuire drasticamente l'indebitamento di breve e lungo termine. Con la deliberazione P.G. n. 74691/2015 questo Consiglio ha preso atto positivamente del nuovo piano strategico e industriale 2014-2020 della società e ha deciso di procedere alla revoca dell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumento del capitale sociale, già approvato dall'assemblea straordinaria dei soci nel febbraio 2013 - che non si rende più necessario - e di proporre, ai soci e al C.d.A. di Interporto Bologna S.p.A., unitamente alla Città Metropolitana Bologna, una modifica dello statuto sociale concernente la riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 7 a 3 (l'assemblea dei soci ha approvato tali proposte nelle assemblee, straordinaria ed ordinaria tenutesi il 29 giugno 2015). Questo Consiglio Comunale ha inoltre confermato la decisione di procedere alla cessione del pacchetto azionario di proprietà comunale della società Interporto Bologna S.p.A., per le motivazioni a suo tempo espresse ma posticipandola in ragione del consolidamento della società atteso come effetto dell'attuazione del nuovo Piano Industriale. Il nuovo Consiglio di amministrazione, insediato lo scorso luglio, ha presentato il 7 gennaio scorso alle Commissioni consiliari competenti, in vista della successiva illustrazione all'assemblea dei soci, la rivisitazione del Piano industriale, fondato, oltre che sulla razionalizzazione del Gruppo - peraltro già avviata con l'incorporazione di una società controllata - su quattro assi strategici fondamentali: sviluppo immobiliare ed infrastrutturale a supporto attuali e future aree di business; consolidamento del network nazionale e globale; implementazione e sviluppo nuovi servizi per imprese, operatori e persone; ricerca e sviluppo. Si ritiene quindi che l'operazione di consolidamento e valorizzazione della società sia positivamente avviata.

14) **Aeroporto G. Marconi S.p.A.:** La società - costituita nel 1981 - gestisce l'aeroporto G. Marconi di Bologna, in virtù di specifica concessione per la gestione totale aeroportuale regolata dalla Convenzione con l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.) n. 98 sottoscritta nel luglio 2004, al fine di garantire il trasporto aereo e l'intermodalità dei trasporti nel territorio. Il servizio gestito dalla società non rientra tra quelli di competenza del Comune. Il Comune di Bologna, come altri enti pubblici del territorio, ha tempo per tempo conferito risorse al capitale della società per consentire la realizzazione e implementazione di una infrastruttura importante per lo sviluppo del territorio, in maniera coerente con i principi e le norme vigenti tempo per tempo. Con deliberazione P.G. N. 123999/2015 OdG n. 223 del 18.5.2015, questo Consiglio approvava, in vista delle successive deliberazioni dell'assemblea dei soci, il processo di parziale privatizzazione dell'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna s.p.a. mediante ammissione delle azioni ordinarie a

quotazione nel mercato telematico azionario, nonché la contestuale vendita di azioni della società di proprietà del Comune per la parte non assoggettata al vincolo di blocco previsto dal Patto parasociale (contestualmente approvato da questo Consiglio) sottoscritto tra i soci pubblici. Il vincolo di blocco si è reso necessario per assicurare il mantenimento, post aumento di capitale e all'esito del collocamento, della misura minima della partecipazione al capitale sociale dei soci pubblici pari al 20%, così come prevede lo statuto sociale della Società in ottemperanza alla previsione di cui all'art. 4 del D.M. 12 novembre 1997 n. 521, in proporzione alle percentuali di partecipazione al capitale sociale dell'Aeroporto detenute da ciascun ente. Dalla sottoscrizione di tale contratto il Comune di Bologna si è impegnato, per il prossimo triennio, a mantenere la proprietà di n. 1.400.590 azioni della società equivalenti al 3.88% del capitale sociale post quotazione. La quotazione sul segmento Star nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. si è infatti positivamente concluso lo scorso 14 luglio a seguito della sottoscrizione dell'intero aumento di capitale di nuova emissione e di tutte le azioni poste in vendita dai soci.

15) Fiere Internazionali di Bologna S.p.A. - Bologna Fiere: Comune, CCIAA e Provincia di Bologna, oltre a partecipare all'Ente economico Fiere Internazionali di Bologna da cui deriva la società, hanno direttamente contribuito alla realizzazione del Distretto Fieristico attraverso la società Finanziaria Bologna Metropolitana. Da ciò deriva la partecipazione attualmente detenuta. Il Consiglio Comunale di Bologna ha autorizzato, nel 2009, il mantenimento della partecipazione in ragione del rilevante interesse economico che l'attività della società induce per la città. Il Gruppo BolognaFiere opera in un mercato concorrenziale e articola le proprie attività su tre principali direttrici:

1) Gestione di sedi fieristiche e congressuali (e servizi connessi): L'attività consiste nell'ospitare manifestazioni fieristiche ed altri eventi fieristici e congressuali, mettendo a disposizione gli spazi espositivi attrezzati e le strutture congressuali con il corredo dei servizi correlati alla loro attivazione ed utilizzo ed i supporti tecnici e progettuali specifici;

2) Organizzazione di manifestazioni fieristiche: L'attività consiste nell'organizzare e gestire manifestazioni fieristiche curandone l'ideazione, la promozione, la pubblicità, la commercializzazione, la vendita, l'organizzazione e la realizzazione;

3) Servizi al mondo fieristico e congressuale: L'attività consiste nell'erogazione di servizi sia connessi alle attività fieristiche e congressuali sia destinati a clienti che operano in attività diverse ed esterne al settore fieristico, come allestimenti, catering e banqueting, editoria e pubblicità, attività su internet.

Nessuna di tali attività è riferibile a funzioni di diretta competenza comunale. Ciononostante questo Consiglio ritiene di confermare l'autorizzazione al mantenimento della partecipazione della società, per la rilevanza strategica rappresentata dall'attività della società per l'economia del territorio e per il volano che la Fiera costituisce per i processi di internazionalizzazione.

16) Banca Popolare Etica S.c.p.A.: Con deliberazione P.G. n. 312102/2015 OdG n. 322 del 9.11.2015 questo Consiglio, in assenza di motivazioni funzionali o strumentali per il mantenimento della partecipazione, ha autorizzato la vendita delle azioni di proprietà. Il trasferimento azionario, a favore della medesima Banca Etica, è in corso di perfezionamento.

Rilevato e annotato che:

- il quadro normativo inerente l'assetto istituzionale locale, come recentemente definito dalla legge regionale 30 luglio 2015, n.13 (*RIFORMA DEL SISTEMA DI*

GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI) è suscettibile di ulteriori implementazioni prevedendosi successivi adeguamenti legislativi, collegati alla legge e coerenti con i principi in essa contenuti, a seguito di analisi e confronti tanto con i diversi livelli istituzionali quanto con i cittadini, affidati ad apposite Unità Tecniche di Missione istituite per l'attuazione della legge medesima;

- il quadro normativo inerente la disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche è anch'esso in corso di modifica e riordino in virtù della delega conferita al governo in materia dalla L. 7 agosto 2015, n. 124;

Dato atto che:

- il contenuto del presente atto non comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria del Comune con riferimento al mancato introito derivante dalla vendita di azioni di Hera s.p.a. in quanto tali riflessi non sono stati considerati nel bilancio di previsione dell'ente, conseguentemente non è richiesto il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

- ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, dlgs n. 267/2000, così come modificato dal DL. n. 174/2012, è stato acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Partecipazioni Societarie che evidenzia che la scelta in merito al mantenimento della partecipazione nelle società TPER S.P.A., HERA S.P.A., Fiere Internazionali di Bologna S.p.A., con il presente atto compiuta dal Consiglio comunale, è di carattere esclusivamente politico/strategico,

- il Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie ha espresso parere in ordine alla regolarità contabile;

Su proposta del Settore Partecipazioni Societarie,

Sentite le Commissioni Consiliari competenti;

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie approvato dal Sindaco con proprio atto in data 28 maggio 2015, condividendone i contenuti;

2. DI APPROVARE gli indirizzi relativi alle partecipazioni societarie del Comune di Bologna riportati in narrativa per le motivazioni esposte con riferimento alle singole società dando mandato al Sindaco e agli uffici competenti, per le rispettive competenze, di procedere nelle attività preliminari ed istruttorie necessarie al fine della proposizione a questo Consiglio delle determinazioni relative in merito ;

3. DI AUTORIZZARE il mantenimento della partecipazione, ai sensi dell'art. 3 comma 27 della legge n. 244/2007, per le motivazioni in premessa esposte, nelle società:

Autostazione di Bologna S.r.l.

SRM S.r.l. - Società reti e Mobilità S.r.l.

Lepida S.p.A.

ATC S.p.A. in liquidazione

Bologna Servizi Cimiteriali S.r.l.

SERIBO S.r.l. in liquidazione

TPER S.p.A.

AFM S.p.A.

HERA S.p.A.

CAAB S.c.p.A.

Aeroporto G. Marconi S.p.A.

Fiere Internazionali di Bologna S.p.A. - Bologna Fiere

dando atto che la presente decisione dovrà essere rivisitata a seguito delle ulteriori modificazioni del contesto istituzionale e funzionale che sortiranno dall'implementazione normativa in atto tanto a livello regionale che nazionale ;

4. DI ESPRIMERE L'INDIRIZZO per una prossima dismissione delle partecipazioni detenute in:

FBM S.p.A.

CUP 2000 S.p.A.

Interporto Bologna S.p.A.

riservando a successivo provvedimento la definizione delle modalità operative e dei tempi di attuazione sulla base delle istruttorie tecniche e politiche che dovranno essere svolte rispettivamente dagli uffici competenti e dal Sindaco o suoi delegati e autorizzando il mantenimento transitorio della partecipazione ;

5. DI MODIFICARE, per i motivi esposti in narrativa, i punti (7) e (9) del dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale O.d.G. n. 218/2015, P.G. n. 102697/2015, come esposto in premessa;

6. DI AUTORIZZARE il Sindaco o suo delegato, nella sede annuale di riunione del Comitato di Sindacato Hera, convocato al fine di verificare i piani di vendita delle azioni non soggette a sindacato di blocco, a comunicare la decisione assunta con il presente provvedimento, di non procedere a vendita di azioni Hera nell'esercizio 2016;

7. DI AUTORIZZARE inoltre il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere il rinnovo, per la durata di un anno, della "Convenzione tra gli Enti pubblici soci della Società CUP 2000 S.p.A. per l'organizzazione di servizi ad alta tecnologia informativa a supporto delle attività sanitarie, socio-sanitarie, sociali e dei servizi degli enti locali alla persona per la determinazione in ordine al loro svolgimento a mezzo della Società CUP 2000 S.p.A.", il cui testo è allegato al presente provvedimento come parte integrante.

Infine, con votazione separata

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267/2000.

Il Direttore del Settore
Sonia Bellini



Documenti allegati (parte integrante):



testo convenzione Cup 2000.pdf

Documenti in atti :



DeliberadiGiuntan.134-2016.pdf